

No alle autocertificazioni nei procedimenti giurisdizionali

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 21 marzo 2016 (Pres. Manfredini, rel. G. Buffone)

**PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI – PRODUZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONI – SUFFICIENZA
- ESCLUSIONE (art. 2697 c.c.)**

Pagina | 1

La dichiarazione sostitutiva di certificazione non assume rilevanza probatoria nei procedimenti giurisdizionali (Cass. Civ., sez. II, sentenza 21 marzo 2012 n. 4532), neppure all'indomani delle modifiche apportate al TU 445/2000 dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 (v. circolare n. 5 del 23 maggio 2012, del Ministero della Pubblica Amministrazione e la semplificazione)

Il Presidente,

- □■□ -

considerato che la dichiarazione sostitutiva di certificazione non assume rilevanza probatoria nei procedimenti giurisdizionali (Cass. Civ., sez. II, sentenza 21 marzo 2012 n. 4532), neppure all'indomani delle modifiche apportate al TU 445/2000 dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 (v. circolare n. 5 del 23 maggio 2012, del Ministero della Pubblica Amministrazione e la semplificazione): il ricorrente, dunque, va invitato a integrare la domanda producendo i certificati anagrafici propri, il proprio stato di famiglia (sempre con certificazione);

considerato che, ai fini del vaglio preliminare di competenza, occorre che il ricorrente produca il certificato anagrafico di residenza della resistente, il certificato anagrafico di residenza della prole; per entrambi, lo stato di famiglia; in difetto, nemmeno è possibile assumere provvedimenti inaudita altera parte, non essendovi alcuna prova documentale del potere di intervento del tribunale (che dipende dalla residenza anagraficamente provata del minore),

PER QUESTI MOTIVI

ONERA la parte ricorrente di integrare la documentazione prodotta, come indicata in parte motiva, entro e non oltre il **30 aprile 2016**

Riserva ogni provvedimento all'esito.

SI COMUNICHI alla parte ricorrente.

Milano, lì 21 marzo 2016

**Il Presidente
Dr.ssa Enrica Manfredini**